

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Per l'invio dell'autodichiarazione c'è tempo fino al 30 novembre

Più tempo per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene infatti prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l'invio del documento che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework".

Commercialisti al Governo, prorogare l'autodichiarazione aiuti Covid

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio scrive a Franco, Giorgetti e Ruffini: "Adempimento

estremamente complesso, la scadenza del 30 giugno è del tutto insufficiente. Serve uno spostamento almeno al 31 ottobre”Spostare almeno al 31 ottobre il termine per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno. È la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Secondo quanto affermato nella missiva da de Nuccio,

“il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l’espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP nonché agli acconti ai fini dell’IMU”.

Per questo la categoria chiede “un intervento volto a differire il termine quanto meno al 31 ottobre. Un intervento nel senso auspicato – spiega de Nuccio – avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali”.

De Nuccio sottolinea come la richiesta viene avanzata “con la consapevolezza che il differimento del termine necessita di una concertazione che concili i termini per l’adempimento con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato”.

Monitoraggio Aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

L'autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

Con un provvedimento di oggi (del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022), in attuazione del decreto Mef dell'11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3

dicembre 2021, prot. n. 345838/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30 per cento del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2021

In primo piano:

- le misure introdotte in materia di riscossione dal decreto-legge “Fisco e Lavoro” approvato dal Senato;
- la ricostruzione della situazione reddituale complessiva nell'accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo, cd. “puro”;
- la difesa del socio “estraneo” contro la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società di capitali;
- i chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing documentation – TP Doc);
- i codici tributi per la compensazione dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”;
- i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge “Antifrode” alla disciplina dei Bonus (e SuperBonus) in edilizia;
- il provvedimento attuativo con le regole dei controlli preventivi “Antifrode” nella cessione dei crediti;

- la definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018.
-

Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente

Con provvedimento, provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838, approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, cd. D.L. “Sostegni” al fine di consentire l'accesso alla definizione anche a quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, disposto che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l'ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Inoltre, al fine di preservare l'omogeneità dei

valori da porre a confronto, previsto di considerare l'ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi.